

Ruc 89  
22

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Rossella CATENA	Componente
Dott. Martino ROSATI	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Stefano OLIVA	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale Circostrizionale Lazio 2 il 22 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «VITA» nei collegi plurinominali di Lazio2 in quanto *“La dichiarazione di presentazione della lista è stata depositata unicamente per il collegio plurinomiale Lazio 2 P01 della circoscrizione elettorale Lazio 2, che è composta anche dal collegio plurinomiale lazio 2 P02.*

*L'omessa presentazione della lista anche nel citato collegio Lazio P02 viola il disposto di cui all'art. 18 bis, comma 1, DPR 361/1957 nella parte in cui recita: “ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità”. Ciò posto, ritenuto che il mancato rispetto del principio di minima rappresentatività della lista nel complesso dei collegi plurinominali determina la ricusazione della medesima, in ossequio al disposto normativo sopra richiamato”.*

Il partito/gruppo politico ha presentato ricorso. Non contesta l'interpretazione della disposizione nel caso di circoscrizioni con solo due collegi, ma invoca l'interpretazione analogica dell'art. 22, comma 4, dpr 361/1957.

Rileva che, comunque, aveva raccolto firme per la circoscrizione di Latina, sia pure in numero insufficiente e chiede sostanzialmente una rimessione in termini; segnala, in ogni caso, la necessità di una interpretazione diversa e conforme a principi costituzionali.

Ritenuto che:

il ricorso è infondato

La stessa parte ricorrente non nega la corretta interpretazione della disposizione, invocando però una interpretazione analogica che consenta di ritenere comunque valida la presentazione di una sola lista in una circoscrizione formata da due collegi.

La completezza delle disposizioni del dpr 361/19857 fa tranquillamente escludere che vi sia un "vuoto" che giustifichi una interpretazione analogica.

Né i termini contingentati dalla legge consentono di fissare nuovi e diversi termini alla parte per le attività non svolte.

Né vi sono le condizioni perché questo Ufficio, sulla scorta di generici principi invocati dalla parte, decida diversamente rispetto alle disposizioni vigenti ammettendo una lista che, certamente, non risponde alle regole di cui all'art. 18 bis comma 1 dpr 361/1957.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista «VITA».


Si comunichi.

Roma, 27 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria  
oggi 28/8/2022

ore 13<sup>20</sup>

